

BANDO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE “LINO CALELLA” IN VIA FEDERICO II ANGOLO VIA DUCA D'AOSTA.

ART. 1

Finalità ed oggetto

Il Comune di Locorotondo intende concedere a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro la gestione e l'uso della Palestra “Lino Calella” e dell’annessa area esterna, con ubicazione in Locorotondo alla via Federico II angolo via Duca D’Aosta, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 5/12/2013, e determinazione di approvazione del presente bando n. 29 del 21/01/2014.

L’immobile adibito ad uso ludico-sportivo comprende: il corpo di fabbrica, di superficie coperta di circa 550 mq, costituito dalla palestra, dai servizi igienici e dai vani tecnologici, e l’annessa superficie esterna, come meglio evidenziato nell’allegata planimetria.

Il complesso, al lordo della superficie coperta del manufatto, è di circa 2460 mq. In Catasto è individuato alla particella n. 1376 del foglio di mappa n. 35.

La concessione del complesso avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, come fatto visionare e rilevare alla parte Concorrente, con il riconosciuto stato di non perfetta manutenzione, obsolescenza funzionale e parziale inefficienza della parte impiantistica, che dovranno essere adeguati e normalizzati.

Obiettivi specifici dell’Amministrazione sono:

- ◆ garanzia di un regolare mantenimento degli immobili concessi, in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di funzionalità delle annesse infrastrutture, impianti e arredi fissi;
- ◆ garanzia di una regolare e continuativa conduzione delle attività proposte in sede di gara, comunque finalizzate al benessere psico-fisico degli utenti cittadini, all’incentivazione delle sane attività ludico-sportive, all’aggregazione sociale, al contrasto della dispersione scolastica, della devianza minorile e della diversità delle categorie c.d. disagiate;
- ◆ valorizzazione delle iniziative proposte dall’associazionismo presente sul territorio;
- ◆ possibilità per l’Amministrazione Comunale di promuovere proprie iniziative, all’interno degli immobili concessi, in n. 20 giornate l’anno previamente concordate con il Concessionario;
- ◆ garanzia di utilizzo gratuito degli immobili in favore delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per lo svolgimento delle attività curriculari di competenza, da concordarsi anno per anno con la dirigenza delle stesse istituzioni.

ART. 2

Modalità di partecipazione

Possono partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro e che non abbiano in concessione altre strutture simili di proprietà del Comune o private, oltre la data di decorrenza del presente bando, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Si precisa che i suddetti soggetti possono presentare offerta congiunta.

In tal caso:

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti e produrre le relative dichiarazioni;
- l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- ciascun soggetto dovrà dichiarare l’impegno di conformarsi alla disciplina prevista per il raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi.

I soggetti interessati alla gara dovranno presentare, con le modalità qui precisate:

1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara in bollo o, per i soggetti esenti (ONLUS), in carta semplice **(Busta A)**.

L’istanza dovrà contenere:

- a) l’accettazione espressa delle condizioni previste dal presente bando;
- b) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dai C.C.N.N.L.L. di categoria ed eventuali accordi integrativi, gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore per tutta la durata del contratto di concessione;
- c) l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- d) in caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l’indicazione del capogruppo quale responsabile dello svolgimento dell’incarico, nonché delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun prestatore di servizi facente parte del raggruppamento.

L'istanza dovrà altresì contenere le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese sotto la responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000):

- denominazione, ragione sociale dell'organizzazione concorrente, estremi dell'iscrizione a registri ed albi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento o consorzio, tali dichiarazioni dovranno riguardare ciascun partecipante;
- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38, comma 1 lett. da a) a m) D.Lgs. 163/2006;
- l'inesistenza delle cause ostative di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99), ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla L. 68/99;

Le domande di ammissione alla gara dovranno essere corredate da:

- Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i;
- Curriculum indicante il numero degli associati della società, periodo di vita della società, grado di radicamento nel territorio circostante;
- Esperienze maturate, coerenza tra il tipo d'impianto e l'attività praticata dai proponenti, esperienze maturate nell'ambito sportivo e le eventuali collaborazioni con Enti Pubblici.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente ed essere accompagnata dalla fotocopia ancorché non autenticata di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi degli artt. 38 comma 3) del D.P.R. 445/2000.

2) PROGETTO TECNICO, SOCIALE E RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO (**Busta B**) che illustrino:

1. PROGETTO TECNICO:

- Le nuove opere e la ristrutturazione dell'impianto (descrizione, progetto a livello almeno definitivo, tempistica di intervento, quadro economico e Piano Economico Finanziario dell'intervento), secondo le prescrizioni enunciate dal successivo art. 4. Il mancato rispetto di anche una sola di dette prescrizioni sarà motivo di esclusione dalla gara;

2. PROGETTO SOCIALE:

- le modalità di attuazione della gestione del servizio, oltre a garantire quanto già previsto al successivo articolo 10, con particolare riferimento a:
 - a) spazi e orari garantiti per utenze sociali;
 - b) progetto di attività proposta;

3. RELAZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEL TEAM PREPOSTO AL SERVIZIO contenente in particolare:

- a) elementi di conoscenza del team del territorio;
- b) elementi di conoscenza del team dell'attività sportiva praticata sull'impianto.

La **busta "A"** dovrà contenere l'istanza con la copia dello Statuto della/e Società, Ente/i, Federazione/i o Associazione/i, il curriculum, esperienze maturate e la busta "B" sigillata (contenente il progetto tecnico, il progetto sociale e la relazione relativa alla composizione del team preposto al servizio). Entrambe le buste dovranno riportare la seguente dicitura: "*Offerta per la concessione e/o gestione a terzi della palestra comunale "Lino Caella" in Via Federico II angolo Via Duca D'Aosta"* .

Il piego così formato dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **11 Febbraio 2014** a mezzo raccomandata o posta celere o consegnato direttamente a mano al seguente indirizzo: "COMUNE DI LOCOROTONDO - Ufficio Protocollo – Piazza Moro n. 29 70010 LOCOROTONDO".

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

ART. 3

Commissione giudicatrice e criteri di valutazione

Un'apposita Commissione, composta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario.

Considerato che la gestione dell'impianto rientra anche nella concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 163/2006 si ritiene di individuare il concessionario in osservanza ai principi di cui al 3° comma del suddetto

articolo mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando pubblico ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 163/2006 di seguito indicato come Codice Appalti in base ai criteri di seguito riportati:

PROGETTO TECNICO (qualità e merito tecnico) fino ad un massimo di **70 punti**, tenendo conto in particolare:

- a) programmazione delle attività e delle iniziative (massimo punti 15)
- b) composizione del team proposto ed eventuali requisiti professionali (massimo punti 20)
- c) eventuali esperienze precedenti, anche per corretto utilizzo di strutture pubbliche (massimo punti 20);
- d) metodo ed organizzazione del servizio (massimo punti 15);

PROGETTO ECONOMICO (prezzo) fino ad un massimo di **30 punti**, ovvero offerta in rialzo sul canone previsto a favore dell'Amministrazione Comunale e durata inferiore della concessione;

La procedura di valutazione avverrà a partire dalle offerte tecniche e migliorative dei progetti ammessi a gara che, a pena di esclusione, non conterranno riferimenti di natura economica.

Una volta resi noti i punteggi relativi al merito tecnico, si procederà all'attribuzione dei punteggi in base all'offerta economica.

La somma dei punteggi parziali (merito tecnico e prezzo) darà il punteggio finale di ogni proposta, sulla base della quale verrà redatta la graduatoria.

ART. 4

Progetto, lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il progetto, che dovrà essere presentato unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo e prevedere i lavori di manutenzione, adeguamento e normalizzazione della struttura e impianti tecnologici, per i quali dovranno essere presentati gli elaborati grafici, il computo metrico con il relativo cronoprogramma un piano economico finanziario asseverato, e ferma restandone la destinazione d'uso propria, palestra, con gli spazi di pertinenza.

I lavori dovranno essere eseguiti, entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del permesso di costruire che dovrà essere richiesto al più tardi entro 2 mesi dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione revocherà la concessione nel caso in cui non venga richiesta il permesso di costruire e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nel termine stabilito dal presente articolo e provvederà alla concessione dell'impianto al secondo miglior offerente.

In detto caso il complesso dovrà essere restituito al Comune, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Il progetto di manutenzione e adeguamento dell'impianto dovrà prevedere tutte le opere e i lavori dettagliatamente descritti nel disciplinare di affidamento approvato con delibera di C.C. n. 77 del 5/12/2013.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del soggetto concessionario previa presentazione del relativo progetto redatto a livello almeno definitivo ai competenti Uffici Tecnici Comunali.

Il concessionario dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto e sarà svincolata solo a termine dei lavori e a collaudo ultimato che sarà effettuato da tecnico abilitato e designato dall'Amministrazione, con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti dell'Amministrazione o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. entro i medesimi termini assegnati per la richiesta dei necessari permessi di costruire.

Resta pertanto a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal concessionario tra i professionisti iscritti all'albo e quello per ottenere l'accatastamento per variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

L'Amministrazione sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune per accessione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall' art. 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera e) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Il concessionario è tenuto a comunicare ai competenti Uffici Comunali il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dal Settore LL.PP. del Comune di Locorotondo.

ART. 5

Durata della concessione

La concessione potrà avere durata fino a un massimo di **10 anni**, in base agli investimenti proposti, con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data del **22 Febbraio 2014**.

ART. 6

Canone

La concessione prevederà, in considerazione della necessaria e non più rimandabile esecuzione di lavori di manutenzione e adeguamento dell'immobile, la corresponsione alla Amministrazione, di un canone annuo simbolico di **€ 500,00**(euro cinquecento) da versare anticipatamente in rate annuali agli Uffici preposti.

Il canone potrà avere un'incidenza superiore, come proposta dal concorrente in sede di gara, sulla scorta delle analisi del programma degli interventi e dell'investimento.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o atti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi, ovvero di investimenti da parte dell'Amministrazione relativamente all'impianto sportivo oggetto della presente concessione.

L'Amministrazione, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell' art. 1373 del cod. civ.; in caso di mancata accettazione del nuovo canone e senza alcun indennizzo, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 7

Utenze

Saranno a carico del concessionario:

le spese relative a energia elettrica, riscaldamento, consumo idrico, le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti.

Per tutte le utenze il concessionario dovrà assumere l'onere delle volturazioni, trasmettendo immediatamente copia dei contratti al Comune.

ART. 8

Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture, il Concessionario si impegnerà ad applicare le tariffe da determinarsi con l'Amministrazione concedente al momento dell'entrata in esercizio delle attività. In tale sede, saranno altresì concordate tariffe particolari ed agevolate per l'utilizzo degli impianti da parte delle ulteriori associazioni presenti sul territorio.

In ottemperanza alle normative vigenti, la vendita dei biglietti ed, in genere, i costi di tutti i servizi offerti, dovranno essere attestati con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale.

Il tariffario dovrà essere ben visibile e ben posizionato all'interno dell'impianto.

I ragazzi di età inferiore a 12 anni potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

ART. 9

Orario di apertura

Il concessionario garantirà l'apertura dell'impianto dal lunedì alla domenica, nelle fasce orarie connesse con le attività ludico-sportive e si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile per la sorveglianza durante l'orario di apertura.

In ossequio alla legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il D.P.C.M. 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", lo svolgimento di attività sportive rumorose dovrà essere limitato fino e non oltre le ore 24.00; dalle ore 24.00 in poi, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, l'impianto sportivo potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportive meno rumorose. Il predetto termine potrebbe essere prorogato, previa presentazione ai competenti Uffici, da parte del soggetto interessato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di tornei o campionati.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità, è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del C.C. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 10

Finalità sociali

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare ed a quanto ulteriormente garantito dal Concorrente in sede di gara (progetto sociale), la parte Concessionaria si impegnerà a concedere l'uso dell'impianto alle scuole cittadine (gratuito), nonché alle locali associazioni di aggregazione sociale ed ai soggetti minorati fisicamente,

previo accordo e modalità da definirsi.

All'Amministrazione Comunale, parte Concedente, sarà riservato il diritto di disporre dell'impianto sportivo, gratuitamente, per scopi e manifestazioni organizzate in proprio, nella ragione di 20 giornate annue, feriali e festive, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività ufficiale e programmata del concessionario e che ci sia un preavviso di almeno 10 giorni.

ART. 11

Custodia

Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 12

Manutenzione

Resteranno a carico della parte Concessionaria tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, anche quando si rendessero necessari per mancata manutenzione ordinaria, incuria o colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assista alle attività, gare o manifestazioni.

Competeranno alla parte Concessionaria, altresì, i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie necessari per danni e furti provocati da terzi, a causa della mancata vigilanza e custodia dell'impianto.

ART. 13

Obblighi assicurativi

La società concessionaria risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;

b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazioni; della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici comunali entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di consegna dell'impianto e con cadenza annuale dovrà essere inviata copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 14

Obblighi previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori eventualmente impiegati presso l'impianto sportivo, dovrà essere applicata la vigente normativa in tema del lavoro e/o sulla cooperazione.

L'Amministrazione concedente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nell'impianto sportivo nonché della documentazione comprovante i relativi versamenti previdenziali ed assistenziali.

L'Amministrazione concedente si riserverà la facoltà di revocare la concessione prima della naturale scadenza, nel momento in cui gli organi di controllo preposti abbiano ravvisato, accertato e sanzionato gravi irregolarità direttamente imputabili alla parte Concessionaria circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli eventuali addetti dell'impianto sportivo (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 15

Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Amministrazione.

ART. 16

Controlli

I funzionari dell'Amministrazione Comunale avranno libero accesso all'impianto per accertamenti sulla conduzione degli immobili, per verifiche e controlli sull'ottemperanza alle norme vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, oltre che sulla manutenzione dello stesso, nonché sull'esatto adempimento degli obblighi contrattati.

In caso di inadempimento degli obblighi in capo alla parte Concessionaria, l'Amministrazione provvederà alla contestazione della riscontrata inadempienza, mediante raccomandata a.r., intimando il ripristino della situazione violata nel minore tempo tecnicamente possibile, secondo le indicazioni che la stessa Amministrazione riterrà più pertinenti. In caso di inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni della parte Concessionaria (da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione) si applicheranno le sanzioni e le penali di cui in appresso.

ART. 17

Penali e revoca

Nel caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli o delle verifiche, e di quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi, anche solo in parte, quanto stabilito nel presente disciplinare, l'Amministrazione concedente irrorerà una sanzione pecuniaria rapportata alla gravità dell'inadempimento, il cui importo massimo non potrà essere superiore a Euro 500,00 (cinquecento/00).

La misura delle penali per il mancato adempimento alle finalità di gestione e alle garanzie di apertura in favore delle istituzioni scolastiche e dell'Amministrazione, come sopra indicate, è fissata in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giornata di inadempienza.

La sanzione dovrà essere corrisposta entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Concedente provvederà a recuperare la somma corrispondente mediante detrazione dalla fidejussione prestata a garanzia della gestione.

In casi di gravi e reiterati inadempimenti, l'Amministrazione potrà richiedere la revoca della concessione con effetto immediato con la conseguente richiesta di risarcimento del danno. Nel caso di revoca, nulla sarà riconosciuto alla parte concessionaria inadempiente.

Sono considerati motivi di revoca:

- gravi inadempienze relativamente all'esecuzione delle opere di riqualificazione programmate;
- mancata presentazione della richiesta di permesso di costruire e mancata e/o parziale esecuzione delle opere nei termini fissati, richiamati precedentemente;
- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici e spogliatoi;
- reiterato mancato pagamento dei canoni o delle utenze;
- fallimento della parte concessionaria.

Per esigenze di interesse pubblico, la concessione potrà essere revocata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, con il riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto dalla parte concessionaria e non ancora ammortizzate.

La parte Concessionaria avrà la facoltà di recedere anticipatamente con obbligo di preavviso di 6 (sei) mesi; in tal caso, l'Amministrazione concedente provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento del danno, fermo restando l'acquisizione gratuita e senza indennizzi di sorta di tutte le opere realizzate dalla parte concessionaria.

ART. 18

Recesso

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso si provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate e il diritto a favore del Comune all'eventuale risarcimento danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e previsione di eventuale indennizzo a favore del concessionario nonché nei casi previsti al terzo capoverso del precedente art. 4.

E' altresì previsto il recesso del Comune così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 6.

ART. 19

Presenza in consegna e restituzione impianto

All'atto della presa in consegna dell'impianto da parte del Concessionario, che avverrà il 22 Febbraio 2014, sarà redatto apposito verbale che riporterà, oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche un'annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura.

Analogo verbale verrà redatto al momento della conclusione del rapporto contrattuale.

L'amministrazione Comunale non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti del compendio sportivo o connessi con l'utilizzo dello stesso o di sua parte.

Alla scadenza della concessione o nel caso di revoca o di recesso anticipato, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature ed arredi di proprietà comunale, dovrà essere restituito in normale stato funzionale e d'uso e libero da persone o cose, non di proprietà comunale.

ART. 22

Rinnovo

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente convenzione non siano state interamente rispettate.

Il rinnovo non è tacito ma potrà essere accordato tramite ulteriore atto amministrativo che potrà rivedere modalità, termini e clausole diversi. In tal caso, la richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata dalla parte concessionaria entro 180 giorni dalla scadenza, al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21

Cauzione definitiva

Relativamente alla gestione dell'impianto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente disciplinare, la parte Concessionaria sarà tenuta a prestare una cauzione definitiva dell'importo minimo di legge, tramite fidejussione bancaria o assicurativa (art. 75, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006) rinnovabile anno per anno e riscuotibile a prima richiesta. La cauzione, pertanto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e l'operatività entro 15 giorni (anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranza consensi ed autorizzazioni di qualunque specie).

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla parte Concessionaria e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione concedente, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

La cauzione sarà inoltre incamerata nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature ed arredi di proprietà comunale, non venga restituito in un normale stato funzionale e d'uso.

ART. 24

Spese d'atto

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti saranno a carico della parte concessionaria.

ART. 25

Controversie

Tutte le vertenze che dovessero sorgere tra la parte Concessionaria e l'Amministrazione concedente, fatta eccezione per la decadenza ed il recesso, quale sia la loro natura, tecnica amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da due esperti nominati dalle parti e da un terzo arbitro scelto di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari.

ART. 26

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della stessa e saranno conservati presso la sede municipale.

Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è l'Arch. Domenico PALMISANO.

Per ulteriori informazioni e per presa visione della documentazione ci si può rivolgere all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. - Tel. 080/4356211.

Locorotondo, lì **22 Gennaio 2014**

F/to IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

(Dott. Arch. Carmelo GUIDA)

